

(Codice interno: 278221)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1222 del 15 luglio 2014

Anagrafe Regionale degli Studenti - Approvazione di schema di accordo tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per la gestione dell'Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) ai sensi del D.Lgs n. 76/2005.*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento viene approvato uno schema di accordo per la gestione dell'anagrafe regionale degli studenti, il quale aggiorna e modifica l'accordo interistituzionale approvato con L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto nel luglio del 2001, in ottemperanza a quanto previsto dalla recente normativa nazionale in materia.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

L'art 68 della Legge n. 144/1999 ha introdotto l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, istituendo l'anagrafe regionale per la gestione dei dati e l'erogazione dei servizi di orientamento, in favore dei soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico.

A seguito del regolamento approvato con DPR n. 257 del 2000, la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (USRV) hanno sottoscritto, nel luglio 2001, un protocollo per l'attuazione dell'obbligo formativo in Regione del Veneto.

In particolare, l'articolo 7 del citato protocollo prevede la creazione di un software, poi denominato Anagrafe Regionale dell'Obbligo Formativo (AROF), a cui le scuole, i Centri di Formazione Professionale (CFP) e i Centri per l'Impiego (CPI) accedono per conferire e consultare i dati di propria competenza.

Sul piano operativo, si osserva che l'Anagrafe Regionale, dopo una fase sperimentale, è entrata a regime nel 2004.

Successivamente l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 ha sostituito le Anagrafi Regionali dell'Obbligo Formativo, istituite dalla Legge n. 144/1999, con le Anagrafi Regionali degli Studenti (ARS), le quali contengono informazioni sugli studenti iscritti a partire dal primo anno della scuola primaria, assicurando, nel contempo, l'integrazione delle Anagrafi regionali con l'Anagrafe Nazionale, attraverso specifiche regole di comunicazione e trasferimento dati.

In proposito, si osserva che il Ministero dell'Istruzione ha istituito l'Anagrafe Nazionale degli Studenti con proprio Decreto n. 74 del 5 agosto del 2010, il quale ne definisce contenuto e i principali processi operativi.

Inoltre, la collaborazione istituzionale instaurata dagli enti interessati ha condotto all'approvazione da parte della Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali, in data 16 dicembre 2010, dell'accordo per l'integrazione tra detta Anagrafe nazionale e le Anagrafi regionali, al fine di costituire il Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti.

Successivamente, il Coordinamento delle Regioni, i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), le Province e i Comuni hanno definito i protocolli tecnici per la messa in opera del Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti, giungendo ad una proposta di accordo tecnico per dare concreto avvio a tale sistema, sulla quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha formulato alcune raccomandazioni, per temperare la tutela dei diritti previsti dal Codice in **materia di protezione dei dati personali** con l'esigenza di accesso ai dati personali e l'esercizio delle funzioni svolte dagli operatori del sistema.

Nel frattempo è entrato in vigore Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, poi convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, il quale prevede, in materia di Anagrafe, che *"le Regioni e gli Enti Locali accedono all'unica Anagrafe degli studenti, presso il Ministero"*, senza fare alcun riferimento alle anagrafi regionali già esistenti.

A questa situazione di incertezza si è posto, in parte, rimedio con l'articolo 13 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con Legge n. 128 del 8 novembre 2013, il quale, presuppone la coesistenza dell'Anagrafe Nazionale con le Anagrafi Regionali con le quali, pertanto dall'anno scolastico in corso, dovranno essere integrate nel Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti così come previsto nel D. Lgs 76/2005.

Considerato che quest'ultimo Decreto, conferisce certezza circa le basi giuridiche delle Anagrafi regionali, è opportuno, in questa fase, intervenire da un lato per garantire agli utenti ARS del Veneto il mantenimento delle funzioni e la correttezza nei profili d'accesso, e dall'altro per adeguare i ruoli dei vari soggetti al mutato quadro giuridico rispetto al protocollo stipulato nel 2001.

Si fa presente che all'ARS del Veneto accedono quotidianamente Scuole secondarie di I e II grado, CFP e CPI; che nell'anno scolastico 2012 - 2013 gli utenti accreditati al sistema sono stati 2.495 e le comunicazioni 37.691, interessando 451.113 allievi (un allievo può essere stato interessato da più di una comunicazione).

Essa raccoglie da varie fonti i dati dei giovani che partecipano a percorsi di Istruzione, di Formazione professionale e di Apprendistato ed è quindi oggi l'unico sistema in grado di individuare i fenomeni di dispersione scolastico/formativa e consentire la tempestiva attivazione delle Istituzioni che hanno la competenza per la vigilanza.

L'Anagrafe degli studenti negli anni è inoltre diventata uno strumento strategico per la definizione delle politiche statali e regionali in materia d'istruzione e lavoro, e per indirizzare le funzioni amministrative delle Province, delle Istituzioni scolastiche e dei Comuni.

Si ritiene pertanto opportuno definire, in un rinnovato accordo, gli obiettivi, le funzioni e gli strumenti dell'Anagrafe regionale degli studenti, individuando i rispettivi ruoli per il suo mantenimento e sviluppo della medesima, nonché le regole per il conferimento e la possibilità di visualizzazione dei dati in essa raccolti.

A tal fine si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di accordo, all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da stipularsi con l'USRV, per la corretta gestione dell'Anagrafe degli studenti, autorizzando contestualmente il Direttore della Sezione Lavoro alla sottoscrizione del medesimo, nonché all'adozione degli atti amministrativi necessari alla sua corretta attuazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la risoluzione del Consiglio Europeo del 21 novembre 2008 "Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente";
- Vista la comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 intitolata "EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Visto l'articolo 68 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999;
- Visto l'articolo 9 del DPR n. 257 del 12 luglio 2000;
- Vista la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visto l'art. 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge n. 30 del 2003, che definisce il "libretto formativo del cittadino";
- Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare;
 - l'art. 5 riguardante i compiti di vigilanza dell'assolvimento del diritto-dovere;
 - l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
- Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 sui livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo di istruzione;
- Visto il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;

- Visto l'art. 1, comma 622 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- Visto il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- Visto il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con Legge 221 del 17 dicembre 2012;
- Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il parere del Garante per la Protezione dei dati personali, espresso in data 16.06.2010 sull'Anagrafe degli Studenti;
- Visto il Decreto Ministeriale (MIUR) n. 74 del 5 agosto 2010 che istituisce l'Anagrafe Nazionale degli Studenti;
- Visto l'Accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 per l'integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
- Viste le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD" emesse nel giugno 2013 dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
- Visto il Parere del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 29 gennaio 2013 sullo schema di accordo per l'integrazione delle Anagrafi degli Studenti nel Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti";
- Visto il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e la relativa legge di conversione, la 128 dell'8 novembre 2013;
- Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione dell'obbligo formativo stipulato tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e province il 17 luglio 2001;
- Visto il piano 2007/2008 formazione - istruzione - lavoro "Interventi regionali in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione";
- Vista la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- Viste la DGR n. 834 del 31 marzo 2009, Piano annuale per l'orientamento. DGR 3634 del 25/11/2008. Approvazione e finanziamento di interventi di attuazione in materia di orientamento per giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale per il biennio 2009-2010;
- Vista la DGR n. 3672 del 30 novembre 2009 che decide la trasformazione dell'Anagrafe Regionale dell'Obbligo Formativo (AROF) verso l'Anagrafe degli Studenti;
- Viste le DGR n. 2897 del 28 dicembre 2012 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013. Asse II "Occupabilità" - Categoria di intervento n. 65. Borsalavoroveneto: sistema telematico integrato su istruzione, formazione e lavoro, anni 2013-2015.";
- Vista la DGR 2019 del 4 novembre del 2013 "Anagrafe Regionale degli Studenti. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento a Veneto Lavoro delle attività di manutenzione, adeguamento e di assistenza agli utenti fino all'integrazione con il Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti. D.Lgs 76/2005.";
- Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore della Sezione Lavoro a sottoscrivere l'accordo e all'adozione di tutte le misure necessarie all'attuazione del presente provvedimento;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Direttore della Sezione Lavoro;
5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 1222 del 15 luglio 2014**

pag. 1/5

SCHEMA di Accordo tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**PER LA GESTIONE DELL' ANAGRAFE DEGLI STUDENTI
DI CUI AL D.LGS N. 76 DEL 15 APRILE 2005****TRA**

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente accordo presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore Regionale della Sezione Lavoro giusta DGR n. _____ del _____

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con sede a Venezia in Riva De Biasio, Santa Croce 1299, rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente accordo presso la citata sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il/la quale agisce in quest'atto nella sua veste di Dirigente

PREMESSO CHE

Nel luglio 2001 la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale e le Province del Veneto hanno sottoscritto un Protocollo per l'attuazione dell'obbligo formativo istituito con la Legge n. 144 del 1999, che affidava ai Centri per l'Impiego la sorveglianza dell'assolvimento di tale obbligo per i giovani che fossero usciti dal sistema scolastico-formativo. Nell'art. 7 del Protocollo era prevista la messa a punto dell'Anagrafe Regionale dell'Obbligo Formativo (AROF), finalizzata al monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo formativo. Ai fini dell'inserimento dei dati degli studenti, sulla base di tale articolo sono stati progressivamente coinvolti le Istituzioni Scolastiche Secondarie di primo e di secondo grado e i Centri di Formazione Professionale.

Nel 2004 l'Anagrafe è divenuta pienamente operativa ed ha consentito ai Centri per l'Impiego di intervenire su migliaia di casi di giovani in dispersione scolastica, fenomeno che in Veneto si è negli anni manifestato in dimensioni superiori alla soglia del 10%, tasso di abbandono indicato come obiettivo dai Paesi dell'Unione Europea prima per il 2010, e ora per il 2020. Nell'anno scolastico 2012/2013 sono state registrate oltre cinquemila segnalazioni di possibili abbandoni ai CPI.

Il 30 ottobre 2009, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3672, si è proceduto alla trasformazione di AROF nell'Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS), nella cui impostazione, in coerenza con le linee del Decreto Legislativo 76 del 15 aprile 2005, si mira a rendere effettiva e diffusa la vigilanza sull'assolvimento al Diritto – Dovero all'Istruzione e alla Formazione (DDIF).

La vigilanza ad oggi esercitata tramite ARS riguarda i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni; tale fascia d'età appare limitata rispetto alle prescrizioni della normativa che impongono all'Anagrafe regionale la gestione dei dati degli allievi a partire dalla scuola primaria. Alcuni di questi sono contenuti in una banca dati gestita dall'USR Veneto denominata ARIS, con cui ARS condivide il sistema di verifica degli accessi e alcune tabelle.

Attualmente ARS, a differenza di altre banche dati nazionali e regionali che forniscono esclusivamente dati numerici o statici, consente non solamente la rilevazione, ma anche il contrasto dell'evasione, fornendo in

ALLEGATO A alla Dgr n. 1222 del 15 luglio 2014

pag. 2/5

tempo reale le informazioni che permettono l'intervento diretto grazie allo scambio tra Soggetti delle notifiche circa lo stato di abbandono, anche provvisorio.

ARS, grazie alle caratteristiche di dinamicità e interistituzionalità del sistema, rende possibile la condivisione dei dati all'interno di un unico raccoglitore, rendendoli immediatamente visibili ai referenti della Regione, ai referenti dell'Istruzione e Formazione e ai Centri per l'Impiego delle Province, in modalità diversificate a seconda dei permessi di accesso accordati, nel rispetto delle norme della privacy.

Come le altre banche dati nazionali e regionali che offrono rappresentazioni *ex post* del tasso di assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, anche ARS, grazie alla raccolta e alla storicizzazione dei dati, consente di realizzare e rendere disponibili report di dati utili alle diverse Istituzioni coinvolte, e sui quali si possono pianificare le politiche pubbliche. Alcuni Soggetti sono sia fornitori che fruitori di dati, altri hanno la possibilità di accedere solamente come fruitori, altri infine potranno ricevere i dati facendone richiesta. I dati ARS sono già stati utilizzati da istituzioni, quali Prefetture, Questure, Unioni di comuni, Centri di ricerca.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti è il nodo regionale del Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti previsto dal Decreto Legislativo 76/2005. La Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali ha approvato, nel dicembre 2010, un accordo finalizzato a rendere operativo tale Sistema ma i protocolli tecnici necessari non sono stati approvati. Nel giugno del 2013 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emesso delle linee guida che prevedono, per la fruizione di dati tra Pubbliche Amministrazioni, la stipula di convenzioni e l'accesso via web o in cooperazione applicativa. Il Decreto Legge 104/2013 (convertito con modificazioni in L. 128/2013) stabilisce infine che la piena operatività e l'integrazione delle anagrafi regionali e nazionale dovrà avvenire entro l'anno scolastico 2013/2014.

A 13 anni dal Protocollo per l'attuazione dell'obbligo formativo nel 2001, e nelle more dell'avvio del Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti, Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale ritengono necessario ridefinire ruoli e impegni relativi al funzionamento dell'Anagrafe Regionale degli Studenti, attraverso una specificazione dei principi generali che regolano il conferimento dei dati, una nuova definizione dell'universo di riferimento, l'utilizzo dei dati, i report che devono essere resi disponibili e le procedure da seguire sia per un costante monitoraggio, sia per lo sviluppo del sistema.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Articolo 1***(Obiettivi e finalità)*

L'Accordo ha l'obiettivo di definire finalità, ruoli e strumenti di attuazione dell'Anagrafe degli Studenti come stabilito dal D.lgs. 76 del 15 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine i soggetti intendono:

- estendere l'ambito di raccolta dei dati in ARS agli allievi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, potenziando l'interoperabilità con la banca dati ARIS gestita dall'USR Veneto e le connessioni con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti del MIUR;
- incentivare l'inserimento dei dati da parte di tutte le scuole e agenzie formative, individuando strumenti di pubblicizzazione e predisponendo linee guida per facilitare gli operatori;
- migliorare la qualità dei dati inseriti, per la definizione di un quadro informativo attendibile del fenomeno della dispersione;
- favorire il sistema delle segnalazioni in tempo reale dei possibili evasori perché questi possano essere presi in carico dai CPI o dai Comuni, con l'offerta di accompagnamento e di ri-orientamento;
- definire i ruoli dei soggetti istituzionali accreditati all'utilizzo di ARS;
- individuare tempi, tipologie, contenuti e modalità di pubblicizzazione di possibili report riguardanti i dati ARS, utili a definire le politiche scolastiche.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1222 del 15 luglio 2014

pag. 3/5

Articolo 2*(Ruoli e competenze)*

La Regione del Veneto contribuisce al funzionamento del sistema attraverso:

- la gestione della piattaforma tecnologica e il software necessario all'Anagrafe Regionale degli Studenti;
- il supporto tecnico agli operatori del sistema, direttamente, attraverso incontri periodici a livello territoriale, o tramite soggetti tecnici appositamente delegati;
- la facilitazione del collegamento con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti;
- la messa a punto degli strumenti e delle indicazioni necessarie alla predisposizione periodica di report, sulla base dei contenuti, dei criteri e dei tempi stabiliti dal tavolo di lavoro interistituzionale.

L'Ufficio Scolastico Regionale contribuisce al funzionamento del sistema attraverso:

- l'integrazione dei dati ARS con i dati della propria banca ARIS che contiene informazioni degli allievi a partire dalla scuola dell'infanzia;
- il supporto e la sorveglianza sull'inserimento dei dati da parte di scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado;
- la diffusione delle informazioni alle scuole sulle scadenze e sugli aspetti tecnici riguardanti ARS;
- la diffusione delle informazioni alle scuole sulle modalità di produzione dei report relativi ai dati da queste stesse inseriti, anche ai fini dell'autovalutazione della propria offerta formativa e orientativa;
- la predisposizione e la pubblicizzazione periodica dei dati, riguardanti il processo e l'output, attraverso report relativi ai dati delle singole aree territoriali e all'intero territorio regionale.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate non è richiesto alcun impegno di spesa da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Articolo 3*(Gruppo di coordinamento interistituzionale)*

Al fine di garantire il coordinamento tra le diverse Istituzioni coinvolte è costituito il *Gruppo di coordinamento interistituzionale* che si riunisce almeno una volta all'anno ed è formato da:

- un rappresentante della Regione del Veneto
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale
- un rappresentante dei servizi provinciali per l'impiego
- un rappresentante dell'ANCI Veneto

Il Gruppo ha il compito di stabilire linee e criteri generali per la raccolta e l'utilizzo dei dati, di definire le strategie per potenziare il raccordo tra l'Anagrafe Nazionale e l'Anagrafe Regionale, di promuovere ulteriori collegamenti con altri Soggetti, quali i Comuni e le Università.

Il Gruppo verifica l'efficacia del sistema in riferimento alla vigilanza dell'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione ed esamina gli esiti dei monitoraggi al fine della definizione di politiche di prevenzione e di contrasto della dispersione. Indica le modalità di elaborazione dei dati regionali e territoriali e le forme per la loro diffusione. Opera in raccordo con la Commissione tecnica dell'Anagrafe Regionale degli Studenti, di cui all'art. 7.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1222 del 15 luglio 2014

pag. 4/5

Articolo 4*(Supporto alle scuole per l'inserimento dei dati)*

Al fine di garantire che i dati delle scuole e degli allievi siano correttamente inseriti e tempestivamente aggiornati, si individuano i seguenti soggetti quali responsabili:

- i referenti degli Uffici Scolastici Territoriali che vigileranno sull'inserimento, entro i termini temporali indicati nello scadenziario dei dati delle scuole, dei dati relativi agli allievi dalla scuola d'infanzia alla secondaria di secondo grado, fino all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e di formazione
- i referenti dei Servizi per l'Impiego che vigileranno sull'inserimento, entro i termini temporali indicati nello scadenziario, dei dati relativi agli studenti frequentanti i CFP; essi in collaborazione con gli UUSSTT, offriranno supporto tecnico agli operatori delle scuole e dei CFP.

Articolo 5*(Report di dati)*

L'Anagrafe fornirà report di dati aggregati ai soggetti che ne hanno necessità. I report riguarderanno iscrizioni, frequenze, abbandoni, passaggi tra scuole e tra sistemi, la modalità di assolvimento del Diritto – Dovere all'Istruzione e alla Formazione, gli spostamenti geografici, il successo scolastico e terranno in considerazione dimensioni come età, sesso, nazionalità, residenza, categoria di istruzione o formazione.

Articolo 6*(Privacy)*

Le parti concordano sulla necessità di porre in essere tutte le misure necessarie per creare un sistema stabile, corretto e sicuro, in considerazione del fatto che negli ultimi anni la normativa sulla protezione della riservatezza dei dati personali, e soprattutto la sua concreta applicazione, ha subito importanti mutamenti.

I dati raccolti e gestiti nell'Anagrafe sono relativi alle Istituzioni scolastiche, agli Organismi di formazione, all'offerta formativa e agli allievi. La loro raccolta e gestione è finalizzata alla esclusiva realizzazione di compiti istituzionali.

L'accesso dei soggetti ai dati personali dell'Anagrafe avverrà nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

La Regione del Veneto sarà titolare dell'Anagrafe Regionale degli Studenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e potrà nominare un Responsabile esterno della gestione della medesima Anagrafe.

Gli utenti dell'Anagrafe stipulano un accordo per l'utilizzo del servizio nel quale sono indicate le modalità d'accesso, di fruizione e le procedure per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 7*(Commissione tecnica di monitoraggio)*

Al fine di dare concreta attuazione alle linee di sviluppo individuate dal Gruppo di coordinamento interistituzionale di cui all'art 3 è istituita la *Commissione tecnica dell'Anagrafe Regionale degli Studenti*, costituita da:

- 3 referenti della Regione (Dipartimento di Formazione, Istruzione e Lavoro)
- 3 referente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
- 1 referente di Veneto Lavoro

ALLEGATO A alla Dgr n. 1222 del 15 luglio 2014

pag. 5/5

- 1 rappresentante dei Servizi Provinciali per l'Impiego

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno per esaminare e risolvere problematiche di natura tecnica e procedurale e può proporre lo sviluppo dell'Anagrafe con particolare riferimento all'adeguamento normativo e alla connessione con gli altri sistemi informativi quali le anagrafi comunali e l'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Opera in raccordo con il Gruppo di Lavoro Interistituzionale, in particolare per la stesura del documento che definisce gli aspetti tecnici e procedurali necessari al funzionamento dell'Anagrafe.

Venezia, li _____

Per la Regione del Veneto

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto